



Data di pubblicazione: 17/09/2020

Nome allegato: *det, ind, gara AQ Ostia.pdf*

CIG: 83899158E0;

Nome procedura: *Procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Ostia - Lungomare Paolo Toscanelli, 200 - Roma*

INPS

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30/415/2020 del 11/09/2020

Oggetto: **Determinazione a contrarre**

Procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del DI n. 76/2020, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta alla stipula Accordo quadro annuale con un unico operatore per l'esecuzione di lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Ostia - Lungomare Paolo Toscanelli, 200 - Roma.

Autorizzazione della spesa complessiva di € 714.240,00 IVA compresa (di cui € 558.720,00 per lavori a misura, € 17.280,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 126.720,00 per IVA 22%, € di 11.520,00 € per accantonamento ex art. 113 del Codice) rientrante nello stanziamento del capitolo di spesa 5U211200203, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2020.

CIG: 83899158E0

IL DIRETTORE CENTRALE

- VISTA** la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii.;
- VISTA** la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTI** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto e l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTA** la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 147 dell'11 dicembre 2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore centrale della Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Dicembre 2019, relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 (PTPCT), adottato con determinazione presidenziale n. 14 del 29 gennaio 2020;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 23, della Legge 15/05/1997, n. 127, il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2020;
- VISTA** la determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017, la quale prevede che alle Direzioni regionali Lazio, Lombardia e Campania spettino i poteri decisionali di rilevazione dei fabbisogni di beni, servizi e lavori, nonché i correlati poteri di spesa, e che l'attività di acquisizione dei predetti beni, servizi e lavori, debba essere svolta, in via sperimentale, da questa Direzione;
- VISTA** la circolare n. 63 del 5 aprile 2018, il cui punto 1.2.2 prevede che questa Direzione provveda all'espletamento delle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori riguardanti le Direzioni regionali Lazio, Lombardia e Campania e le Direzioni di coordinamento metropolitano, i cui importi siano pari o superiori a 40.000 euro (IVA esclusa), fatta eccezione per gli affidamenti di cui al punto 1.2.1 lett. a), b), c) e d) della medesima circolare, per i quali le sopramenzionate strutture provvedono in via autonoma;
- VISTE** le note operative nn. 1, 2 e 3 di cui rispettivamente ai messaggi Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, n. 1944 del 9 maggio 2018, n. 3599 del 2 ottobre 2018, contenenti le indicazioni attuative della circolare n. 63 del 5 aprile 2018;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il "Codice");
- VISTI** gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;
- VISTA** la nota PEI Prot.n. INPS.0017.17/07/2020.0098891 del 17 luglio 2020, con la quale il Coordinamento Tecnico Edilizio dell'Istituto, ha trasmesso la documentazione tecnica per l'espletamento di una procedura volta alla stipula di un Accordo quadro annuale con un unico operatore per l'esecuzione di lavori di natura edile ed impiantistica, per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Ostia - Lungomare Paolo Toscanelli, 200 - Roma;
- PRESO ATTO** che nella relazione tecnica trasmessa dal CGTE è stato evidenziato che i lavori rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità, in quanto la finalità dell'appalto è la riqualificazione dell'immobile onde consentirne la riapertura e l'erogazione dei servizi agli iscritti nel minor tempo possibile;
- ATTESO** che, su attestazione del CGTE, le opere in parola sono state inserite nello strumento di programmazione finanziaria all'interno dell'Elenco Annuale dei Lavori (EAL) relativo al Programma Triennale dei Lavori 2020 (PTL) con il codice 2020-01-LAZ-0036, a valere sul capitolo di spesa 5U211200203 (manutenzione straordinaria strutture sociali ex ENAM) per l'esercizio finanziario 2020;
- CONSIDERATO** che il Coordinamento generale tecnico edilizio, al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema di interventi, ha proposto di stipulare, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, un accordo quadro con un unico operatore economico

cui affidare interventi di natura edile ed impiantistica che, nel corso della vigenza dell'Accordo, dovessero rendersi necessari;

ATTESO che l'Accordo Quadro definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'Impresa aggiudicataria e l'Istituto, in occasione della sottoscrizione di contratti applicativi per l'affidamento dei lavori sopra citati;

RILEVATO che, dall'Accordo Quadro discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre, bensì l'unico obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo;

CONSIDERATO che, pertanto, al citato appalto sarà data attuazione, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell'offerta economica presentata dall'Assuntore, attraverso:

- la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di un "Contratto Normativo" per la regolamentazione dei lavori, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell'offerta economica presentata dall'Assuntore;
- la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di uno o più "Contratti Applicativi" per l'attivazione dei lavori, conformemente ai termini e alle condizioni definite nel contratto normativo. Ogni Contratto applicativo potrà ricomprendere uno o più richieste d'intervento su uno o più siti e dovrà essere formalizzato entro la scadenza dell'Accordo Quadro;

PRESO ATTO che l'importo posto a base di gara, così come stimato dal CGTE, ammonta a complessivi € 576.000,00, IVA esclusa (di cui € 17.280,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

CONSIDERATO che il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita, sulla scorta dei singoli contratti applicativi, con applicazione del ribasso percentuale applicato ai singoli prezzi unitari dei listini di gara. Tale ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'accordo quadro, ma verrà applicato esclusivamente sui citati listini di riferimento;

ATTESO che non essendo predeterminabile il numero di interventi che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità della stessa Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che il valore dell'accordo non impegna a stipulare contratti attuativi fino a concorrenza dei predetti importi, trattandosi di un plafond massimo di spesa, pertanto, la Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di lavori che sarà effettivamente ordinata, né l'impresa aggiudicataria può esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di lavori rispetto a quelli previsti;

PRESO ATTO che l'importo effettivo dell'Accordo Quadro potrà essere quindi soggetto a variazioni in diminuzione, rispetto ai relativi importi complessivi sopra indicati, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall'Assuntore, nel limite massimo dell'importo posto a base di gara, come sopra specificato;

CONSIDERATO inoltre che l'accordo quadro, che avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna del contratto applicativo n. 1, cesserà comunque di produrre effetti,

anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo determinato all'art. 3 del CSA;

DATO ATTO che nella Relazione tecnica il Coordinamento Generale Tecnico Edilizio (CGTE) ha configurato l'appalto come costituito da un unico lotto funzionale, motivando che la suddivisione in lotti non risulterebbe funzionale e/o economicamente conveniente in relazione alla tipologia dei lavori;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori permette, comunque, la partecipazione alla procedura anche a microimprese, piccole e medie imprese;

RILEVATO che, in base alla documentazione tecnica inviata dal CGTE, la categoria prevalente nell'appalto, ovvero quella di importo più elevato tra quelle costituenti l'intervento, è la categoria OG11, classifica II;

RILEVATO inoltre che, sempre in base alla documentazione tecnica trasmessa dal CGTE, nell'appalto risulta, altresì, presente la categoria scorporabile OG1, classifica I;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;

VISTO l'art. 1, comma 510, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip Spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali"*;

CONSIDERATO che al momento non risultano attive specifiche convenzioni Consip aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli necessari all'Istituto;

CONSIDERATO che il contratto che si andrà a sottoscrivere sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip, avente ad oggetto lavori comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 504, della Legge n. 208/2015 (*Legge di Stabilità 2016*) gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP possono avere ad oggetto anche "attività di manutenzione" e che CONSIP ha pubblicato alcuni bandi MEPA aventi ad oggetto lavori di manutenzione;

TENUTO CONTO che, pur non essendovi specifici obblighi normativi di ricorrere prioritariamente al MEPA per l'affidamento di lavori, il messaggio Hermes 20 ottobre 2016, n.

4233, ha precisato che *"Le Direzioni sono invitate, preliminarmente all'indizione di tutte le procedure di gara per importi fino a un milione di euro, a consultare il MEPA ed indicare nelle proprie determinazioni l'utilizzo o meno dello strumento telematico messo a disposizione da CONSIP"*;

- VERIFICATO** che i lavori di cui alla categoria OG11 risultano presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che, pertanto, si procederà all'affidamento mediante tale strumento, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, e, in particolare, mediante Richiesta di Offerta, in considerazione del valore dell'affidamento da effettuare;
- VISTO** l'art. 1, comma 2 lettera b) del DL n. 76/2020, il quale prescrive che per affidamenti di lavori di importo, al netto dell'IVA, pari o superiore a € 350.000 ed inferiore a € 1.000.000, si debba procedere tramite procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63, del Codice, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- RITENUTO** di avviare, pertanto, una procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63, del Codice, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) previa consultazione di n. 15 operatori economici, ove esistenti in tale numero, mediante sorteggio tra quelli accreditati sul territorio nazionale, iscritti per la categoria richiesta;
- REPUTATO** opportuno, in ragione dell'urgenza rappresentata dal RUP ed in conformità a quanto disciplinato al riguardo dall'ANAC con le Linee guida n. 4, concedere ai sopramenzionati OO.EE. un termine pari a 10 (dieci) giorni per presentare la propria offerta tramite la piattaforma MePA;
- DATO ATTO** che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL n. 76/2020;
- ATTESO** che, il minor prezzo sarà determinato mediante ribasso percentuale offerto applicato ai singoli prezzi unitari dei Listini di gara;
- VISTA** la determinazione n. 357 del 23 luglio 2020, con la quale è stato nominato RUP l'Ing. Gennaro Langella e Direttore dei lavori l'Arch. Marco Selva;
- ATTESO** che con la medesima determinazione è stato altresì costituito il gruppo di lavoro per le funzioni tecniche;
- PRESO ATTO** che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG individuato nel codice alfanumerico 83899158E0;
- ATTESO** la Stazione appaltante è esonerata dal pagamento del contributo di gara all'A.N.AC., in virtù di quanto disposto dall'art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020;
- VISTO** l'art. 113 del Codice il quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento, da modulare sull'importo posto a base di gara, per l'erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, affidamento, esecuzione e controllo dei contratti pubblici, subordinando l'erogazione stessa all'emanazione di un regolamento che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al fondo e i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi;

- VISTO** il messaggio INPS.HERMES.21/03/2019.0001167 con il quale la Direzione centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali e la scrivente Direzione hanno diramato le istruzioni operative in merito all'Accantonamento in via prudenziale delle risorse finanziarie per le finalità di incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del citato decreto;
- RILEVATO** che nella Relazione tecnica il CGTE ha stimato in € 11.520,00 la somma a titolo di incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da accantonare in via prudenziale e da imputare sul capitolo 5U211200203 per la successiva liquidazione da parte della Direzione centrale Risorse Umane;
- RITENUTO** in virtù di quanto sopra espresso, di dover accantonare, in via prudenziale, nelle more dell'adozione da parte dell'Istituto del nuovo regolamento, un importo pari a € 11.520,00 per la costituzione provvisoria del fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice;
- PRESO ATTO** che il ramo tecnico ha ritenuto, in virtù della tipologia, specificità e finalità della procedura, volta a pervenire alla riqualificazione dell'immobile per consentirne la riapertura e l'erogazione dei servizi agli iscritti nel minor tempo possibile, che l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, seppur di importo dimezzato, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.L. 17 luglio 2020 n.76, ovvero pari all'uno per cento dell'importo posto a base di gara;
- STIMATO** che il costo complessivo dell'intervento ammonta a € 714.240,00 IVA compresa (di cui € 558.720,00 € per i lavori a misura, € 17.280,00 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 126.720,00 per IVA 22% ed € 11.520,00 per accantonamento ex art. 113 del Codice);
- CONSIDERATO** che si rende necessario autorizzare sul Capitolo 5U211200203 dell'esercizio finanziario 2020 la spesa complessiva pari a € 714.240,00, IVA compresa, come dettagliata nella tabella:

Capitoli di spesa	Oggetto	Importo - Anno 2020
5U211200203	Lavori (IVA al [22%] compresa)	€ 681.638,40
5U211200203	Oneri sicurezza (IVA al [22%] compresa)	€ 21.081,60
5U211200203...	Accantonamento ex art. 113	€ 11.520,00
Totale		€ 714.240,00

- CONSIDERATO** che la spesa prevista per il presente appalto, rientra nello stanziamento del capitolo di spesa 5U211200203, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2020;
- VISTO** l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- RITENUTO** di condividere la proposta formulata dal CGTE, ivi compresi gli atti di gara progettuali;
- VISTI** gli schemi della *lex specialis* allegati al presente provvedimento;
- CONDIVISA** la relazione predisposta dall'area competente, parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

- di autorizzare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del DL n. 76/2020, del Codice, una

procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del Codice, volta alla stipula di un accordo quadro di durata annuale con un unico operatore economico, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Ostia – Lungomare Paolo Toscanelli, 200 – Roma, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con invito rivolto a n. 15 operatori economici, individuati, ove esistenti in tale numero, mediante sorteggio tra quelli accreditati, sul territorio nazionale, iscritti sul MePa per la categoria richiesta;

- di stabilire che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL n. 76/2020, determinato mediante ribasso percentuale offerto applicato ai singoli prezzi unitari dei Listini di gara;
- di approvare tutti gli atti della procedura nonché la documentazione tecnica predisposta dal RUP con relativi allegati, facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;
- di conferire mandato al RUP, Ing. Langella, per i successivi incombeni di svolgimento della procedura;
- di autorizzare la spesa complessiva a € 714.240,00 IVA compresa (di cui € 558.720,00 € per i lavori a misura, € 17.280,00 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 126.720,00 per IVA 22%, € di 11.520,00 € per accantonamento ex art. 113 del Codice), rientrante nello stanziamento del capitolo di spesa 5U211200203, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2020, come dettagliato nella tabella che segue:

Capitoli di spesa	Oggetto	Importo - Anno 2020
5U211200203	Lavori (IVA al [22%] compresa)	€ 681.638,40
5U211200203	Oneri sicurezza (IVA al [22%] compresa)	€ 21.081,60
5U211200203	Accantonamento ex art. 113	€ 11.520,00
Totale		€ 714.240,00

- di autorizzare l'impegno per l'accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del Codice, nelle more dell'adozione da parte dell'Istituto del nuovo regolamento, della quota massima non superiore al 2% dell'importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000,00 quantificata in via prudenziale e corrispondente a € 11.520,00 da imputare sul Capitolo 5U211200203 del bilancio di previsione, dell'esercizio finanziario 2020, come da precedente tabella.

Il Direttore centrale

Firmato digitalmente da

MAURIZIO EMANUELE PIZZICAROLI

CN = PIZZICAROLI MAURIZIO EMANUELE
C = IT